

COMUNE DI GAVELLO

PROVINCIA DI ROVIGO

Protocollo 6392 /08.11.2018

DECRETO DEL SINDACO N. 13 /2018

NOMINA DEL SIG. LORENZETTO ARCH PIERINO QUALE ASSESSORE IN SOSTITUZIONE DEL SIG. CALLEGARIN GIOVANNI

IL SINDACO

Richiamato il verbale di proclamazione del risultato delle elezioni amministrative del 25 maggio 2014 dal quale risulta che lo scrivente è stato eletto Sindaco del Comune di GAVELLO;

Richiamato l'art. 16 della Legge 148/2011 il quale prevede che la Giunta Municipale in base al numero degli abitanti del Comune di GAVELLO sia composta di n. 2 (due) componenti oltre al Sindaco;

Visto il decreto n. 12 /2018 del 08.11.2018 con il quale è stato revocato il proprio provvedimento del 09.06.2014 Prot. n. 3182, relativo alla nomina a Vice-Sindaco ed Assessore Comunale del Sig. Callegarin Giovanni;

Atteso che i componenti della Giunta devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere e che gli interessati hanno già prodotto dichiarazione sostitutiva in merito dopo essere stati edotti della normativa in questione mediante la trasmissione agli stessi della relativa casistica puntuale prot. n. 2985 del 28/05/2014;

Che gli stessi devono essere altresì in possesso dei requisiti di conferibilità degli incarichi ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 39 del 2013 e che l'interessato ha prodotto dichiarazione sostitutiva in merito una volta presa visione del contenuto della relativa specifica normativa;

Richiamato l'art 78, comma 3°, del medesimo D.lgs. n. 267 del 2000 il quale recita *"Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2 e quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni.*

2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico.

5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonché agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.

6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive è riconosciuta agli amministratori locali la priorità per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a questa più vicine. Il servizio sostitutivo di leva non può essere espletato nell'ente nel quale il soggetto è amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla medesima amministrazione";

NOMINA

il sig. LORENZETTO PIERINO nato ad ADRIA (RO) il 19/03/1963 e residente a GAVELLO (RO) in via XXV Aprile, n. 9, componente della Giunta Comunale del Comune di GAVELLO.

Il contenuto del presente provvedimento verrà comunicato al Consiglio Comunale in occasione della prima seduta utile.

DISPONE

che a Lorenzetto Pierino vengano attribuite le seguenti deleghe: **Bilancio, Sport ed Ambiente;**

DISPONE

che il presente provvedimento sia:

- notificato al Sig. Lorenzetto Pierino, comunicato al Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D. Lgs. 267/2000, nella prima seduta successiva al presente atto;
- trasmesso al Prefetto di Rovigo, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale ed ai Responsabili di settore;
- pubblicato all'albo pretorio informatico comunale, nonché sul sito istituzionale, sez. Amministrazione Trasparente - Provvedimenti Organi di Indirizzo politico.

Gavello, 08/11/2018

Il Sindaco
Geom. Diego Girotto

